

DETERMINAZIONE DSAI/9/2025/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NON RISCOSSI

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 28 aprile 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 26, commi 2 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”* (di seguito: decreto IVA);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel) nonché il suo Allegato A recante *“Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2024, 234/2024/E/eel (di seguito: deliberazione 234/2024/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante *“Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori*

e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- a chiusura del procedimento avviato con deliberazione 109/2017/R/eel in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in tema di garanzie per l’esazione degli oneri generali del sistema elettrico, l’Autorità con la **deliberazione 32/2021/R/eel** ha approvato il “*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema [di seguito OGdS] non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*” (di seguito: Meccanismo), definendone i criteri procedurali e le modalità di quantificazione degli ammontari nell’**Allegato A alla citata deliberazione** (di seguito anche Allegato A);
- il Meccanismo ha la finalità di riconoscere un’adeguata e proporzionale compensazione degli OGdS rispetto all’eventuale mancato incasso da parte degli utenti del trasporto (UdT) per inadempimento dei clienti finali (art. 2 del citato Allegato A);
- il soggetto responsabile della gestione delle istanze di partecipazione al Meccanismo e della determinazione dell’ammontare da riconoscere agli UdT è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- il Meccanismo si articola su sessioni di riconoscimento annuali di cui la prima, tenutasi nel 2021, ha riguardato gli OGdS non riscossi di pertinenza degli anni dal 2016 al 2019 (periodo pregresso), mentre le sessioni a partire dall’anno 2022 sono riferite alle annualità seguenti (articolo 2, comma 2, dell’Allegato A);
- al Meccanismo possono partecipare gli UdT che abbiano presentato alla CSEA apposita istanza di partecipazione e che abbiano OGdS non riscossi relativamente a contratti di trasporto, in essere o risolti al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione (articolo 2, comma 4, del citato Allegato A), nel mercato libero, nel servizio di tutele graduali ovvero nel servizio di salvaguardia (articolo 2, comma 5, dell’Allegato A);
- nel caso in cui una controparte commerciale (CC) chieda all’UdT, che serve o ha servito punti di prelievo ad essa associati, il riconoscimento di OGdS ascrivibili al Meccanismo, l’UdT è tenuto a parteciparvi (articolo 2, comma 3, dell’Allegato A);
- ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 7, comma 2, dell’Allegato A, gli OGdS non riscossi oggetto dell’istanza a CSEA:

- i. non devono essere già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione della morosità dei clienti finali;
- ii. devono essere esposti in fatture a clienti finali:
 - con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
 - per le quali la CC abbia provveduto alla costituzione in mora e al contempo abbia seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito;
- ai sensi dell'**articolo 3, comma 4, punto iii)**, e dell'**articolo 7, comma 4, punto iii)**, dell'**Allegato A**, tra gli OGDs non riscossi riconosciuti dal Meccanismo non rientrano gli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'UdT ha titolo a richiedere il rimborso o a versare fino al momento dell'incasso;
- al riguardo, l'articolo 26, comma 2, del decreto IVA stabilisce che qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione;
- il successivo comma 9 del medesimo articolo dispone altresì che *“nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”*;
- come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello del 17 febbraio 2021 n. 119), il presupposto per operare la variazione IVA in diminuzione coincide con una causa di estinzione del contratto (non solo risoluzione, ma ad esempio anche recesso/*switching*) ovvero con un evento che determina la materiale interruzione del rapporto contrattuale e, nel caso di specie, della fornitura; in tali casi, qualora sia stata già emessa fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell'IVA, può essere operata la variazione IVA per tutte le fatture insolute emesse antecedentemente al venir meno del rapporto contrattuale;
- ne consegue che nei casi di contratti di *fornitura cessati* al momento della presentazione dell'istanza a CSEA, gli ammontari relativi all'IVA devono essere esclusi dagli OGDs non riscossi, essendo rimborsabili dall'Erario;
- inoltre, l'**articolo 3, comma 12, dell'Allegato A** stabilisce che nel caso di successive riscossioni dai clienti finali di ammontari ricompresi negli OGDs non riscossi o rinunciati riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti, l'UdT è tenuto a versare a CSEA i citati ammontari nella prima sessione utile successiva alla riscossione;

- infine, in relazione alla sessione 2021 e per il solo periodo dal 1° gennaio al 24 maggio 2016, gli OGdS recuperabili nel c.d. “pricing” – intesi come quota di OGdS che un operatore di mercato efficiente ha previsto di non incassare dai propri clienti finali inadempienti e di cui tiene conto nella sua attività di formazione dei prezzi di vendita – dovevano essere calcolati secondo le modalità di cui all’**articolo 7, commi 9 e 10, dell’Allegato A** ed esclusi dal riconoscimento da parte di CSEA.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 234/2024/E/eel l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese utenti del trasporto di energia elettrica in materia di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici;
- in attuazione di tale programma di controlli l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e con funzionari di CSEA, nei giorni 4 -7 novembre 2024 ha effettuato una verifica ispettiva presso AGSM AIM Energia S.p.A.;
- AGSM AIM Energia S.p.A. (di seguito anche AGSM AIM o società) ha dichiarato di fare parte del Gruppo AGSM AIM S.p.A., nato il 1° gennaio 2021 dalla fusione tra AGSM Verona S.p.A. e AIM Vicenza S.p.A.; fino alla fine del 2021 le società di vendita dei due gruppi hanno continuato ad operare separatamente, solo dal 1° gennaio 2022 la nuova società di vendita AGSM AIM Energia S.p.A. gestisce la clientela di entrambe le società interessate dalla fusione (punto 1 e documento 1.1.a allegato alla *check list*);
- dalle dichiarazioni rese dalla società e dall’analisi della documentazione acquisita in verifica ispettiva, successivamente integrata con note prot. Autorità 80437 e 80449 del 15 novembre 2024, è emersa l’inosservanza di alcune disposizioni in materia di riconoscimento degli OGdS non riscossi nelle istanze presentate nell’ambito del Meccanismo; segnatamente:
 - a) negli ammontari degli OGdS non riscossi di cui è stato chiesto il riconoscimento risulta essere stata inserita l’IVA anche in alcuni casi di rimborsabilità da parte dell’Erario, **in violazione degli articoli 3, comma 4, punto iii) e 7, comma 4, punto iii) dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel** che, invece, espressamente *escludono* gli ammontari relativi all’IVA “*in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l’utente del trasporto ha titolo a richiedere rimborso o a versare fino al momento dell’incasso*”; ciò si rinviene dai prospetti prodotti in verifica ispettiva laddove l’importo calcolato ai fini della “reintegrazione” (colonna “OGdS non riscossi”) risulta pari alla somma dell’importo indicato nella colonna “OGdS netti fattura” e dell’importo indicato nella colonna “IVA OGdS fattura”, (documenti 2.1.a e 2.1.b allegati alla *check list*); tale importo è stato

indicato anche nei casi di cessazione della fornitura per i quali, ai sensi della normativa vigente, l’IVA è rimborsabile dall’Erario e non può pertanto esserne chiesto il riconoscimento a CSEA;

- b) gli ammontari degli OGdS (non riscossi o rinunciati) riconosciuti nell’ambito del Meccanismo e successivamente riscossi dai clienti finali non sono stati restituiti a CSEA, in violazione dell’**articolo 3, comma 12, dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel** che ne prevede il versamento a CSEA nella prima sessione utile successiva alla riscossione (documenti 2.1.a e 2.1.b allegati alla *check list*);
- c) in relazione alla sessione 2021, la quota di OGdS recuperabili nel *pricing* inerenti al periodo 1° gennaio – 24 maggio 2016 è stata inserita nell’ammontare degli OGdS non riscossi oggetto di istanza di riconoscimento a CSEA, in violazione dell’**articolo 7, commi 9 e 10 dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel** che ne prevede il recupero attraverso lo stesso *pricing*; la medesima società, infatti, ha dichiarato in verifica ispettiva che i dati al riguardo comunicati a CSEA contenevano delle incongruenze (punto 2.4 della *check list*) e ha fornito le informazioni corrette (doc. 2.4 allegato alla *check list*);
- l’importo complessivamente erogato da CSEA con riferimento alle istanze presentate negli anni 2021-2022-2023-2024, esclusi gli importi afferenti alle controparti commerciali, sembrerebbe superiore a quello spettante determinato sulla base dei dati forniti in verifica ispettiva e nelle successive note (prot. Autorità 80437 e 80449 del 15 novembre 2024);
- alla luce di quanto sopra, risulta pertanto l’inosservanza da parte di AGSM AIM degli articoli:
 - a) 3, comma 4, punto iii) e 7, comma 4, punto iii) dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel;
 - b) 3, comma 12 dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel;
 - c) 7, commi 9 e 10 dell’Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di AGSM AIM Energia S.p.A.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di AGSM AIM Energia S.p.A. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già

- versati alle imprese distributrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
 3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
 7. di comunicare il presente provvedimento a AGSM AIM Energia S.p.A. (P.IVA 02968430237) mediante PEC all'indirizzo energia@pec.agsmait.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 28 aprile 2025

Il Direttore
avv. Michele Passaro